



Regolamento per il Funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

Art. 1 - Istituzione, composizione, nomina e durata del mandato

1. Vengono istituite due Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (di seguito CPDS):
 - a) una CPDS relativa alle “Scienze Umane”;
 - b) una CPDS relativa alle “Scienze Teoriche e Applicate”.
2. Con Decreto Rettorale i Corsi di Studio (di seguito CdS) sono suddivisi nelle due categorie di cui al comma precedente.
3. Il Decreto Rettorale di cui al comma precedente ha validità sino alla modifica operata sempre con Decreto Rettorale.
4. La CPDS è composta in modo equipollente da docenti e studenti, garantendo la presenza per CdS o per CdS contigui di:
 - a) un componente Docente designato con le modalità indicate al successivo comma sesto;
 - b) un componente Studente individuato con le modalità indicate al successivo comma settimo.
5. La CPDS prevede la presenza di un Presidente, designato tra i membri del personale docente.
6. I componenti Docenti di ciascuna CPDS sono nominati con Decreto Rettorale su proposta dell’ente, comunque denominato, cui afferiscono i docenti.
7. I componenti Studenti vengono individuati tra le Rappresentanze Studentesche nominate ai sensi del Regolamento per la nomina delle rappresentanze studentesche.
8. Ogni CPDS rimane in carica due anni e ciascun componente potrà essere confermato.

Art. 2 - Funzioni del Presidente

Il Presidente:

- a) nomina, nella prima seduta della CPDS, il Segretario tra i componenti della CPDS;
- b) fissa, nella prima seduta della CPDS, le date delle tre sedute obbligatorie annuali della CPDS;
- c) definisce l’Ordine del Giorno delle sedute della CPDS;
- d) convoca, con almeno 5 giorno di anticipo, le sedute ordinarie della CPDS e le presiede, secondo quanto riportato nell’articolo 5 del presente Regolamento;
- e) convoca, con almeno 24 ore di anticipo, le sedute straordinarie necessarie in occasione di specifiche esigenze;

Art. 3 - Funzioni del Segretario

1. Il Segretario è designato dal Presidente tra i componenti docenti della CPDS e decade dal suo ruolo con il Presidente stesso.
2. Il Segretario:
 - a) redige i verbali delle sedute e provvede a renderli disponibili ai sensi del successivo comma 3, art. 4.
 - b) coadiuva il Presidente nell’esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il funzionamento ottimale della CPDS.

**Art. 4 - Attività delle CPDS**

1. La CPDS si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte in un anno accademico ed in occasione di specifiche esigenze.
2. La convocazione della CPDS avviene, di regola, mediante e-mail almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Nel caso di eccezionali esigenze, la convocazione può essere effettuata al più 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. I verbali della CPDS sono resi disponibili nella rete interna, in apposita area riservata, accessibile agli Organi di Governo, all’NdV, al PQA, alla funzione che ai sensi del regolamento vigente e/o provvedimenti rettorali svolge funzioni di coordinamento dei CdS, ai Gruppi di Riesame e ai Gruppi di AQ.
4. Le sedute della CPDS sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza, le sedute sono presiedute da un membro delegato dal Presidente a svolgerne le relative funzioni.
5. Le deliberazioni della CPDS vengono prese a maggioranza; in caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.
6. Eventuali relazioni di minoranza devono essere allegate al verbale della seduta e ne fanno parte integrante.
7. I verbali delle sedute vengono approvati, di norma, seduta stante; eventuali correzioni e/o integrazioni che, in via del tutto eccezionale, si dovessero rendere necessarie possono essere effettuate esclusivamente nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale.

Art. 5 - Competenze delle CPDS

1. Compete alla CPDS lo svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente, applicabile ad università private, e segnatamente:
 - a) la formulazione di un parere relativo alla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi contenuti nei regolamenti didattici;
 - b) la redazione di una relazione annuale coerente con le indicazioni ANVUR.
2. le relazioni delle CPDS sono rese disponibili nella rete interna, in apposita area riservata, accessibile agli Organi di Governo, all’NdV, al PQA, alla funzione che ai sensi del regolamento vigente e/o provvedimenti rettorali svolge funzioni di coordinamento dei CdS, ai Gruppi di Riesame e ai Gruppi di AQ.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce il Regolamento per il Funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti emanato con D.R. n° 55 del 17 maggio 2013.